

Pubblicato il 01/02/2023

N. 00265/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02061/2021 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2061 del 2021, proposto da
-OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS-
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria Beatrice Zammit, con domicilio digitale
come da PEC indicata in atti

contro

Comune di Milano, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Alessandra Montagnani Amendolea, Anna Maria Pavin, Maria Lodovica Bognetti, Maria Giulia Schiavelli, Elena Maria Ferradini e Salvatore Smaldone, presso i cui Uffici è domiciliato in Milano, via della Guastalla, 6

nei confronti

Condominio di via Canova 9, Milano, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Boccardi e Federico Cozzi, con domicilio digitale come da PEC indicati in atti

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Milano – Direzione Bilancio e Partecipate – Area Pubblicità e Occupazione Suolo, conosciuto il 7 settembre 2021 a seguito di regolare richiesta di accesso del 6 luglio 2021 ed avente per oggetto l'autorizzazione in favore del Condominio di Via Canova 9 alla installazione, di fronte allo stabile di Via Canova 9, di n. 6 paracarri in acciaio inox;

nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente inclusi:

- a) l'autorizzazione ottenuta dal Condominio per il passo carraio n. 7238/022/95;
- b) il parere positivo espresso dalla Direzione Mobilità e Trasporti – Area Pianificazione e Programmazione Mobilità – Unità Provvedimenti Viabilistici e Segnaletica in data 9 dicembre 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Milano e del Condominio di via Canova 9, Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 gennaio 2023 il dott. Roberto Lombardi, uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale e vista la richiesta di passaggio in decisione dei ricorrenti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con ricorso depositato in data 20 novembre 2021, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- e -OMISSIS- -OMISSIS-, tutti residenti in Milano, tra via Canova 7 e via Canova 7/A, hanno chiesto l'annullamento degli atti con cui il Comune di Milano ha rilasciato al Condominio sito in via Canova 9 l'autorizzazione per l'installazione di sei paracarri in acciaio a guisa di dissuasori dinanzi all'accesso del citato Condominio, impugnando altresì la pregressa autorizzazione per il passo carraio.

I ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità degli atti impugnati per violazione della normativa di settore (in particolare, codice della strada e regolamento edilizio), oltre che per difetto di istruttoria.

Si sono costituiti in giudizio il Comune di Milano e il Condominio controinteressato, che hanno chiesto il rigetto del ricorso, e la causa, dopo la rinuncia dei ricorrenti alla proposta domanda cautelare, è stata definitivamente trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 17 gennaio 2023.

Preliminarmente, il Collegio deve esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire.

I ricorrenti hanno precisato che il loro interesse – posto che la legittimazione ad agire deriverebbe loro dalla situazione di “vicinato” al Condominio controinteressato (il cui accesso è situato sullo stesso marciapiede dei Condomini di appartenenza, al civico dispari limitrofo) – scaturirebbe dal fatto che i dissuasori contestati costituiscono “elementi” che creano loro “gravi disagi”.

Tali disagi, nel corpo del ricorso, sono stati definiti in termini di “intralcio alle procedure di soccorso causato dalla posa dei dissuasori oggetto di contestazione”.

Posto che, in aderenza a quanto di recente affermato dal Consiglio di Stato (Adunanza plenaria n. 22 del 9 dicembre 2021), è necessario in via di principio che ricorrano, quali condizioni dell'azione, sia la legittimazione che l'interesse ad agire, di modo che non può affermarsi che il criterio della vicinitas, quale elemento di differenziazione, valga da solo e in automatico a soddisfare anche l'interesse al ricorso, nel caso di specie i ricorrenti hanno allegato un possibile pregiudizio, derivante dall'installazione dei paracarri, che non può considerarsi schiettamente emulativo, pur avendo debole consistenza, in quanto collegato ad una ipotizzata maggiore difficoltà creata dalle nuove strutture posizionate sul marciapiede comune rispetto alla celerità degli eventuali interventi di "soccorso".

Nella sostanza, tuttavia, l'interesse dedotto in giudizio dai ricorrenti sembra coniugarsi, su di un piano fattuale, con la necessità di non avere ostacoli nel transitare con i propri veicoli attraverso lo spazio pedonale a fini di sosta, a fronte dell'obiettivo contrapposto perseguito dal Condominio controinteressato di rendere più sicuro l'accesso pedonale al proprio portone di riferimento.

In questa prospettiva, peraltro, l'interesse dei ricorrenti non è certamente meritevole di tutela, con la conseguenza che l'eccezione di inammissibilità dovrebbe trovare accoglimento.

D'altra parte, alla luce della premessa appena svolta, la pretesa avanzata in giudizio dai ricorrenti è da considerarsi anche manifestamente infondata.

Secondo l'art. 180, comma 1 del d.P.R. n. 495 del 1992 (norma del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada la cui violazione è stata invocata dai ricorrenti) "i dissuasori di sosta sono dispositivi stradali atti ad impedire la sosta di veicoli in aree o zone determinate. Essi possono essere utilizzati per costituire un impedimento materiale alla sosta abusiva".

Non vi è, dunque, nella disposizione citata, alcun riferimento diretto all'attitudine dei paracarri a consentire l'accesso ad un passo carrabile, né tale funzione è rinvenibile e specificamente ricavabile, nel caso di specie, nell'autorizzazione impugnata, la quale si limita a fare riferimento, per relationem, alla richiesta degli interessati.

In tale richiesta, peraltro, la motivazione riportata è stata proprio quella di "evitare pericoli ai condomini per transito e parcheggio di auto e motocicli sul marciapiede".

Perde dunque di rilevanza l'intero motivo di ricorso - e come tale lo stesso è da considerarsi infondato -, in quanto la censura è volta ad evidenziare "la evidente strumentalità tra i dissuasori di sosta e il passo carraio", ma valorizza una ragione differente rispetto a quella che ha spinto l'amministrazione comunale - in ossequio al disposto di cui al richiamato art. 180 - a rilasciare l'autorizzazione avversata.

Inconferente ai fini dell'annullamento dell'atto astrattamente lesivo è, conseguentemente, anche l'eventuale illegittimità (peraltro sopravvenuta, in tesi) dell'autorizzazione per il passo carraio, proprio in considerazione dell'assenza del nesso di strumentalità che a dire dei ricorrenti tale autorizzazione avrebbe con quella successiva per l'installazione dei paracarri.

Il ricorso deve in definitiva essere integralmente respinto, per i motivi appena evidenziati.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, nei sensi di cui in motivazione.

Condanna in solido i ricorrenti a rifondere le spese processuali sostenute dalle controparti costituite in giudizio, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Milano, e complessivi € 2.000,00, oltre accessori di legge, in favore del Condominio controinteressato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Marco Bignami, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere

Roberto Lombardi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Roberto Lombardi

IL PRESIDENTE
Marco Bignami

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.